

NEL POZZO DEL GIARDINO

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2010, il giorno 28 del mese di agosto, tra i sottoscritti:

- AVANZINI ANGELA, nata a Piacenza il 22 maggio 1970, residente in Rivergaro (PC) Via Dallachiesa 25/A, Codice Fiscale: VNZ NGL 70E62G535B ✓
- AVANZINI MARIAPAOLA, nata a Piacenza il 20.01.1966, residente in Gossolengo (PC) Via Pietro Nenni, 14 Codice Fiscale: VNZ MPL 66A60 G535G ✓
- BREDI GIULIO, nato a Piacenza il 01.11.1941, residente in Piacenza, Via Mazzini n. 9 Codice Fiscale: BRD GLI 41S01 G535V ✓
- BREDI LETIZIA, nata a Ponte dell'Olio (PC) il 29.07.1977, residente in Piacenza, Via Giuseppe Mazzini, 9 Codice Fiscale: BRD LTZ77L69 G842H ✓
- CACOPARDI MARIA GRAZIA, nata a Piacenza il 28.06.1965, residente in Piacenza, Via Arrigoni 1/B n. 1 Codice Fiscale: CCP MGR 65H68 G535V ✓
- ORSI CLAUDIO, nato a Piacenza il 26.11.2010, residente in Piacenza, Via Manfredi 41/A Codice Fiscale: RSO CLD 73S26 G535A ✓
- RAINIERI MARIA PIA, nata a Piacenza il 25.10.1943, residente in Piacenza, Via Pietro Cella n. 30 Codice Fiscale: RNR MRP 43R65 G535I ✓
- ROMANINI MARIA CRISTINA, nata a Piacenza il 28/01/1966, residente in Piacenza, Via A. Genocchi, 43 Codice Fiscale: RMN MCR 66A68 G535A ✓
- TIRELLI VALERIA, nata a Piacenza il 27.02.1948, residente in Piacenza Viale Pubblico Passeggio n. 10 Codice Fiscale: TRL VLR 48B67 G535W ✓
- TORREGGIANI GIUSEPPINA, nata a Piacenza il 28/01/1961, domiciliata in Piacenza Rigolli n. 69, Codice Fiscale: TRR GPP 61A68 G535K ✓



Si conviene e si stipula quanto segue:

1. E' costituita L'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Nel Pozzo del Giardino". La sede dell'Associazione è stabilita in Piacenza, Via Cittadella n. 2
2. Lo scopo dell'Associazione è quello dettagliatamente indicato nell'art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. L'Associazione è retta da uno Statuto composto da 31 articoli allegato al presente atto di costituzione.
4. Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali riuniti in Assemblea, eleggono gli organi dell'Associazione per i primi cinque anni. Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone di : Bredi Letizia, Romanini Maria Cristina e Torreggiani Giuseppina.

I Consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente Torreggiani Giuseppina, alla carica di Vice Presidente Bredi Letizia ed alla carica di Segretario con funzioni di Direttore Generale e Tesoriere Romanini Maria Cristina, inoltre, viene nominato, quale Direttore Artistico dell'Associazione, il M° Marco Beretta, al quale viene data la facoltà di presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

5. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'Associazione qui costituita.
6. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 28 agosto 2010

Letto, confermato e sottoscritto in Piacenza, li 28 agosto 2010

- Avanzini Angela *Angela Avanzini*
- Avanzini Mariapaola *Mariapaola Avanzini*
- Bredi Giulio *Giulio Bredi*
- Bredi Letizia *Letizia Bredi*
- Cacopardi Maria Grazia *Maria Grazia Cacopardi*
- Orsi Claudio *Claudio Orsi*
- Rainieri Maria Pia *Maria Pia Rainieri*
- Romanini Maria Cristina *Maria Cristina Romanini*
- Tirelli Valeria *Valeria Tirelli*
- Torreggiani Giuseppina *Giuseppina Torreggiani*



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Piacenza

Ufficio Teletax Piacenza

La presente è redatta in conformità delle norme
all'uso originale e non è valida se non è
registrata in

23 SET. 2010

di n. 7525

con Euro 171,72 (cento settantuno e 72/100)

Si rilascia a richiesta del Sig.

TORRE GIULIA GIUSEPPINA

Piacenza, il 23 SET. 2010



per IL DIRETTORE
Dott. Antonio LALINGA
L'ADDETTO



NEL POZZO DEL GIARDINO

STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale " **Nel Pozzo del Giardino**".

L'Associazione ha sede in Piacenza Via Cittadella n. 2

La sede associativa potrà essere spostata senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Essa si propone di promuovere e favorire, in Italia e all'estero, lo studio, la pratica e l'approfondimento della cultura in generale e della musica e dell'arte in particolare, svolgendo qualsiasi attività e/o servizio che si rivelasse utile al raggiungimento di tali scopi.

Pertanto, in particolare si propone di:

- favorire e promuovere la pratica del canto;
- promuovere ed organizzare corsi ed, eventualmente, dar vita ad una Accademia dell'arte e dello spettacolo per la formazione in ambito culturale ed artistico;
- sviluppare rapporti di collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali per la divulgazione dell'arte in genere;
- organizzare concerti, rassegne, manifestazioni ed eventi musicali, artistici e culturali in genere;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali coordinandone le attività;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e artistica.

Art. 3. - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadriano nei suoi fini stipulando ogni opportuno atto o contratto necessario alle operazioni deliberate

Art. 4. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dal Presidente o dagli associati, delegati ad operare in nome e per conto dell'associazione, entro i limiti fissati dall'Assemblea degli associati.

I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessate all'attività dell'Associazione stessa, ne condividono lo spirito e gli ideali e l'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere: **fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.**

Sono **soci fondatori** coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono **soci ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda ed accettato il presente statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono **soci sostenitori** coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Sono soci **onorari** quelle persone od Enti cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio onorario, che non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 6. - I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Sono esentati dal pagamento della quota i soci fondatori ed i soci onorari ma, ovviamente, i soci appartenenti a dette categorie possono, in qualsiasi momento, convertirsi in soci ordinari e/o soci sostenitori.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere, per iscritto, contro il provvedimento, entro il termine di trenta giorni, al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci

Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori.

Art. 9. - L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli associati. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 10. - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se sono presenti i due terzi dei soci e delibera validamente con voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, ma la delibera può essere adottata solo con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, ma la delibera può essere adottata solo con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti. Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

Art. 11. - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno.

Art. 13. - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto ma non può modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dall'articolo 2.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Per la prima volta la nomina dei suoi membri viene effettuata nell'atto costitutivo.



Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 15. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 60% dei soci.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. amministra il fondo sociale;
- c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d. delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
- e. nomina i soci onorari;
- f. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- g. elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- h. delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 18. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Il Presidente

Art. 19. - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi.

Art. 20. - Egli assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio.

Art. 21. - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e dà inizio ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Il Direttore Artistico

Art. 22. - Il Direttore Artistico, il cui nome è definito nell'Atto Costitutivo, ha i medesimi poteri di rappresentanza del Presidente; egli può operare disgiuntamente dal Presidente; gode della massima libertà di azione e di operatività nel campo della scelta dell'attività artistica e dell'applicazione tecnica e artistica a lui esclusivamente riservata; a suo insindacabile giudizio può nominare collaboratori tecnici, anche al di fuori dell'Associazione.

Le sue decisioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 23. - Il Direttore Artistico ha facoltà di presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può decidere di partecipare al voto.

Il Patrimonio

Art. 24. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai proventi del tesseramento degli associati;
- b. da beni di proprietà e comunque acquistati;
- c. da oblazioni, contributi, sovvenzioni o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati, provinciali, regionali, nazionali o dell'Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali
- d. da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. da beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
- f. da eventuali avanzi di gestione.

Art. 25. - Il Patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli dell'art.2 del presente statuto.

Disposizioni varie

Art. 26. - L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 27. - Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione ed entro il 31 marzo di ciascun anno il Presidente farà predisporre dal Tesoriere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 28. - La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dai due terzi dei soci ad una apposita Assemblea straordinaria. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore scegliendolo tra i soci e determinandone i poteri.

Art. 29. - In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad Associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

Art. 30. - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività, saranno devolute ad un tentativo di Conciliazione da espletarsi secondo la procedura di Conciliazione definita dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Piacenza. Le parti si impegnano a ricorrere alla Conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 31. - Il presente Statuto, strutturato in complessivi 31 articoli, è integralmente accettato dai soci unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.